



COMUNITA' MONTANA – UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO CESENATE

**Via Verdi n. 4 - 47021 San Piero in Bagno (FC)
Tel. 0543/900711 - FAX 0543/447833
www.cmcesenate.fc.it – mail: info@cmcesenate.fc.it**

PROCEDURE AMMINISTRATIVE E NORME TECNICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO DELLA COMUNITA' MONTANA-UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO CESENATE.

(Regolamento approvato con deliberazione del consiglio n. 40 del 23/09/2000 e modificato con deliberazioni del consiglio n. 4 del 25/02/2006 e n. 8 del 27/03/2010)

AUTORIZZAZIONE PER NUOVE OPERE (Elenco 1)

La domanda di autorizzazione per le opere di cui all'Elenco 1, corredata dell'attestazione di versamento degli oneri istruttori e dei relativi elaborati tecnici, è presentata in triplice copia (di cui n. 2 copie in formato cartaceo e n. 1 copia su supporto informatico) alla Comunità Montana-Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate. Il procedimento amministrativo avrà inizio solamente dopo l'assunzione in protocollo da parte della Comunità Montana, che provvederà a comunicare al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ed il numero attribuito alla pratica. A cura della Comunità Montana una copia del progetto è trasmessa, per la pubblicazione, al Comune nel quale devono essere eseguite le opere.

Il Sindaco, secondo la procedura fissata dal R.D. n. 1126/1926 e dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, pubblica per quindici giorni la domanda, corredata dalla documentazione tecnica atta a individuare l'ubicazione dei lavori e a descrivere le caratteristiche del contesto territoriale in cui gli stessi avranno luogo; trascorso tale termine, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, con le opposizioni eventualmente presentate e con le osservazioni di competenza, entro otto giorni trasmette la documentazione alla Comunità Montana.

La presentazione di osservazioni o di opposizioni determina la necessità che delle stesse si tenga conto in istruttoria, nonché nel provvedimento finale.

La Comunità Montana, previa istruttoria tecnica, si esprime sulla richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, motivando con riferimento alle osservazioni pervenute.

L'autorizzazione, se positiva, può essere anche parziale, ovvero per una quota delle opere proposte; inoltre può dettare prescrizioni particolari.

La decorrenza dei sessanta giorni può essere sospesa solo una volta, dalla Comunità Montana, per richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. Il termine rimane sospeso fino al momento della ricezione degli elementi richiesti, quindi riprende a decorrere per il tempo residuo. La presentazione di chiarimenti o di documentazione integrativa dovrà avvenire di norma entro 90 giorni dalla comunicazione, termine oltre il quale la Comunità Montana potrà archiviare la pratica.

L'autorizzazione è valida per un periodo, di norma, pari a 36 mesi.

L'autorizzazione è trasmessa al richiedente. Inoltre, una copia dell'autorizzazione è trasmessa al Comune per l'affissione all'albo pretorio per quindici giorni, ad esclusivi fini informativi, e una copia corredata di progetto è trasmessa al competente Comando Stazione del Corpo Forestale, per l'esercizio dei controlli.

Il richiedente deve conservare l'autorizzazione presso la sede dei lavori ed esibirla in caso di controllo da parte dei soggetti autorizzati.

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Il titolare di autorizzazione potrà chiedere la variante in corso d'opera, presentando alla Comunità Montana, nel corso di validità della stessa autorizzazione e con le procedure amministrative previste per le domande di autorizzazioni, apposita richiesta motivata allegando copia fotostatica della precedente autorizzazione e tutta la documentazione prevista e necessaria a valutare la variante.

Qualora la variante consista in modifiche non essenziali ai sensi dell'art. 23, comma 1 della L.R. n. 31/2002, si dovrà solamente darne comunicazione presentando n. 2 copie degli elaborati progettuali variati.

PROROGA DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.

Il titolare di autorizzazione potrà chiedere, per una sola volta, la proroga di validità della stessa presentando alla Comunità Montana, almeno 30 giorni prima della scadenza, apposita richiesta motivata con allegata copia fotostatica dell'autorizzazione da prorogare.

E' inoltre necessario allegare, sulla base dei lavori da realizzare, la conferma, tramite dichiarazione da parte del tecnico incaricato alla relazione geologica, dell'immutato stato dei luoghi dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico.

La proroga non è concedibile ad autorizzazione scaduta.

RINNOVO DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.

Le autorizzazioni, i cui termini di validità sono scaduti, potranno essere rinnovate, per una sola volta, dietro apposita richiesta, redatta in triplice copia e presentata alla Comunità Montana-Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, con allegato, oltre alla copia fotostatica dell'autorizzazione a cui si fa riferimento, la conferma, tramite dichiarazione da parte del tecnico incaricato alla relazione geologica, dell'immutato stato dei luoghi dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico nonché dichiarazione del progettista attestante che gli elaborati progettuali sono invariati.

A cura della Comunità Montana una copia della domanda è trasmessa, per la pubblicazione, al Comune nel quale devono essere eseguite le opere.

AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA

La legislazione prevede esplicitamente la possibilità di sanare opere abusive nei confronti della normativa del vincolo idrogeologico solo in presenza di contemporaneo abuso anche nei confronti della normativa edilizio-urbanistica.

Pur in mancanza, nella legislazione di settore del vincolo idrogeologico, della previsione esplicita dell'istituto generalizzato della sanatoria, in analogia con quanto previsto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dall'art. 43 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è ammissibile che il privato interessato possa richiedere "ora per allora" l'autorizzazione in sanatoria per movimenti di terreno eseguiti abusivamente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, a condizione che gli stessi non siano risultati lesivi dell'assetto idrogeologico dei luoghi.

Sono, comunque, applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste.

La richiesta dell'autorizzazione in sanatoria è assoggettata ad istruttoria tecnica come le domande di autorizzazione ex ante.

Anch'essa può concludersi in termini negativi, qualora le opere eseguite siano valutate non compatibili con la tutela dell'assetto idrogeologico.

In caso di danni accertati, la Comunità Montana può imporre i lavori di ripristino di cui all'art. 24 del R.D. n. 3267/1923.

La domanda, con i relativi elaborati tecnici, è presentata alla Comunità Montana con le procedure amministrative previste per le domande di autorizzazioni, corredata di documentazione tecnica nella forma prevista per le domande ex ante.

Le procedure e i tempi sono gli stessi, salvo che per l'omessa pubblicazione all'albo comunale, atteso che tale pubblicazione ha quale fine quello di raccogliere le opposizioni, da parte di chiunque abbia interesse, all'esecuzione di un intervento ancora da realizzare.

Vengono allegate alla domanda, se esistenti, copia del verbale di accertamento redatto dal competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, della sanzione amministrativa irrogata dalla Comunità Montana e copia del bollettino di avvenuto pagamento.

SANATORIA DI ABUSI EDILIZI AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 COME MODIFICATO DALL'ART. 43 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662

In questo caso la Comunità Montana non rilascia un'autorizzazione, ma rende il parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/1985, come modificato dall'art. 43 della L. n. 662/1996, necessario ai fini della concessione del condono edilizio da parte del Comune.

La domanda di parere, con i relativi elaborati tecnici, viene presentata all'Ente delegato corredata di documentazione tecnica nella forma prevista per le domande ex ante.

Le procedure e i tempi sono gli stessi, salvo che per l'omessa pubblicazione all'albo comunale, atteso che tale pubblicazione ha quale fine quello di raccogliere le opposizioni, da parte di chiunque abbia interesse, all'esecuzione di un intervento ancora da realizzare.

Sono allegati alla domanda, se esistenti, copia del verbale di accertamento redatto dal competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, della sanzione amministrativa irrogata dalla Comunità Montana e copia del bollettino di avvenuto pagamento.

Anche in questo caso, alla presenza di danni accertati all'assetto idrogeologico dei luoghi, la Comunità Montana può imporre i lavori di ripristino di cui all'art. 24 del R.D. n. 3267/1923.

IMPOSIZIONE DI RIMESSA IN PRISTINO

Qualora le opere eseguite sul territorio, sia in assenza di richiesta di autorizzazione sia in caso di mancato rispetto di prescrizioni emanate, provochino danni accertati all'assetto del territorio, la Comunità Montana può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 3267/1923, imporre la rimessa in pristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza.

Resta inteso che il provvedimento deve essere emanato solo nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923.

COMUNICAZIONE D'INIZIO ATTIVITA' (Elenco 2)

La comunicazione d'inizio attività per le opere di cui all'Elenco 2, corredata dell'attestazione di versamento degli oneri istruttori, dei relativi allegati ed elaborati progettuali, deve essere presentata in duplice copia alla Comunità Montana almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, indicando la data di inizio dei lavori stessi. Copia della comunicazione e dei relativi allegati va trasmessa, per conoscenza, anche al Comune interessato dai lavori.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Comunità Montana può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori, ovvero vietarne la realizzazione anche subordinando la realizzazione degli stessi alla presentazione di domanda di autorizzazione (qualora si ritenga che l'intervento rientri tra quelli di cui all'elenco 1), al fine di evitare danni all'assetto del territorio.

La Comunità Montana sceglie caso per caso le verifiche istruttorie da effettuare.

Qualora la Comunità Montana non si esprima nei termini dati, i lavori possono senz'altro essere iniziati.

Copia della comunicazione e delle eventuali prescrizioni o provvedimenti della Comunità Montana va trasmessa, a cura di questo, al competente Comando Stazione del Corpo Forestale ai fini di eventuali controlli.

OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE (ELENCO 3)

Le opere di più che modesta entità individuate nell'Elenco 3, che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923, possono essere eseguite senza preventiva richiesta di autorizzazione e senza comunicazione di inizio attività.

OPERE REALIZZATE DALLA COMUNITA' MONTANA

Le opere eseguite dalla Comunità Montana non sono assoggettate a procedura autorizzativa né a comunicazione. In questi casi è necessario, tuttavia, che siano poste in atto procedure di verifica interna volte a dare certezza che l'opera non provoca ai terreni interessati perdita di stabilità, turbativa del regime delle acque e danni ai terreni circostanti.

LAVORI PUBBLICI DI "PRONTO INTERVENTO"

Le opere di "pronto intervento" si configurano come interventi di carattere urgente e inderogabile, ai sensi degli artt. 146 e 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e hanno l'obiettivo di porre rimedio immediato a danni di natura eccezionale causati a opere e strutture pubbliche e di pubblica utilità, col fine di garantire la funzionalità delle opere stesse e la pubblica incolumità.

In funzione di tale carattere d'urgenza esse seguono percorsi di autorizzazione, progettazione e realizzazione in deroga alle procedure autorizzative normalmente previste da norme e vincoli d'uso del territorio.

Queste opere, inoltre, se proposte e realizzate dal Servizio tecnico di bacino Romagna nell'ambito dei propri compiti in materia di difesa del suolo rivestono anche l'obiettivo di conseguire il miglioramento dell'equilibrio idrogeologico.

Tali opere, pertanto, non sono soggette alla disciplina del vincolo idrogeologico, ferma restando l'opportunità di darne informazione alla Comunità Montana da parte degli Enti attuatori.

INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA NEGLI ALVEI DEMANIALI DEI CORSI D'ACQUA REGIONALI

I terreni laterali ai fiumi e ai torrenti sono esclusi dalla normativa del vincolo idrogeologico in base all'art. 18 del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126. Per essi valgono le disposizioni degli artt. 168 e 169 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 - allegato F, divenuti artt. 96 e 97 del Testo unico sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904 n. 523.

In base a tali disposizioni risulta, facendo le debite trasposizioni istituzionali al presente, che ogni opera, piantagione o movimento di terra da effettuarsi negli alvei demaniali dei corsi d'acqua di competenza regionale è soggetto esclusivamente all'autorizzazione preventiva e agli accertamenti della Amministrazione regionale, attraverso il proprio Servizio tecnico di bacino Romagna.

ONERI ISTRUTTORI

- | | |
|-----------------|---|
| € 100,00 | Relativamente agli interventi soggetti ad autorizzazione per nuove opere, autorizzazione in sanatoria, variante in corso d'opera e parere in sanatoria per condono edilizio (Elenco 1); |
| € 60,00 | Relativamente al rinnovo di autorizzazione (Elenco 1); |
| € 30,00 | Relativamente a interventi soggetti a comunicazione d'inizio attività (Elenco 2) e proroga di autorizzazione (Elenco 1). |

I versamenti di cui sopra saranno effettuati dagli interessati tramite bollettino di C.C.P. n° 14783476 intestato a "Comunità Montana dell'Appennino Cesenate Servizio di Tesoreria" avendo

cura di specificare la causale del versamento (oneri istruttori gestione pratiche vincolo idrogeologico).

ELENCO 1 - OPERE DA ASSOGGETTARE AD AUTORIZZAZIONE

Interventi di "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino consistenti movimenti di terreno (scavi, sbancamenti e riporti) e/o modifichino il regime delle acque". Nei confronti degli ecosistemi vegetali si tratta degli interventi già sottoposti ad autorizzazione dal R.D. 3267/1923, vale a dire la trasformazione in senso riduttivo e distruttivo dei boschi e dei terreni saldi fino alla coltivazione agraria.

- 1) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria *;
- 2) Opere comprese in Piani particolareggiati * (1);
- 3) Nuovi edifici o impianti di qualsiasi tipologia e destinazione *, compresi eventuali ampliamenti di superficie occupata, che comportino scavi e sbancamenti, non compresi negli Elenchi 3.2 e 3.3;
- 4) Discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- 5) Aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;
- 6) Condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti (di lunghezza superiore a 100 m o di profondità superiore a 1,2 m), comprese le relative infrastrutture e servitù;
- 7) Scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;
- 8) Linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù;
- 9) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) superiore a 15 mc;
- 10) Apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali **;
- 11) Allargamento e rettifica di strade e piste camionabili **;
- 12) Opere di sostegno con profondità di scavo superiore a 1 m o lunghezza superiore a 10 m;
- 13) Escavazione di materiali terrosi, litoidi e minerali; cave, torbiere, miniere, ricerche minerarie (esclusi i limitati movimenti di terreno a scopo aziendale o per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive di cui al successivo punto 3.3);
- 14) Livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,5 m;
- 15) Opere di canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche *** ****;

- 16) Bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l'acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide *** ****;
- 17) Costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo, al di fuori delle categorie *** e****;
- 18) Bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;
- 19) Spianamento di dune costiere;
- 20) Impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non domestico;
- 21) Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone di pianura (a motivo dei problemi di subsidenza);
- 22) Disboscamenti, fuori dei casi necessari alla realizzazione delle opere comprese negli elenchi, e dissodamenti di terreni saldi;
- 23) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a 3 m, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria ****;

* esclusione dei casi di cui al comma 5 dell'art 150 della L.R. n. 3/1999

** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento

*** esclusione degli interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali

**** esclusione degli Interventi di difesa idraulica e idrogeologica

(1) la successiva realizzazione delle opere comprese nei Piani particolareggiati, se approvate in tale contesto, non necessita di ulteriore singola approvazione

Elaborati tecnici a corredo della richiesta di autorizzazione per la realizzazione delle opere di cui all'Elenco 1

- Relazione geologico-tecnica, nei casi e nelle forme previste dalle normative vigenti, a firma di professionista iscritto all'albo, con contestuale giudizio di fattibilità;
- Progetto dell'opera che s'intende realizzare (relazione tecnica illustrativa, planimetrie, sezioni, impianti, ecc.), schema dello smaltimento delle acque di superficie e di profondità;
- Relazione sintetica riguardante il terreno da movimentare, con l'indicazione dei volumi e la collocazione finale degli stessi;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;

- Corografia in scala 1:25.000 per la localizzazione dell'area d'intervento nel contesto geografico generale del territorio comunale;
- Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto di tutta la zona di possibile influenza dell'intervento stesso;
- Mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che s'intendono eseguire.

EILENCO 2 - OPERE DA ASSOGGETTARE A COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Opere di modesta entità che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno.

- 1) Modesti interventi di ripristino e ristrutturazione di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrate di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) senza cambiamento di assetto e configurazione, anche con esecuzione di contestuali e necessarie opere di sostegno finalizzate al consolidamento, da realizzarsi nell'immediato intorno (ad es. per le strade ripristino o realizzazione di opere di sostegno sia nella scarpata a valle che a monte, modeste opere sistematorie e di presidio delle pendici incombenti, anche comportanti piccoli allargamenti della carreggiata);
- 2) Livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondità o altezza non superiori a 0,5 m;
- 3) Reti tecnologiche interrate (condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti e oleodotti) e allacciamenti di lunghezza non superiore a 100 m e profondità superiore a 1,2 m, con obbligo di immediata richiusura degli scavi, non ricompresi nell'elenco 3;
- 4) Serbatoi (gas, acqua, idrocarburi, ecc.) e fosse biologiche e relative condotte interrate di profondità superiore a 1,2 m, comportanti scavi di alloggiamento compresi tra 15 e 30 mc;
- 5) Realizzazione di linee elettriche interrate di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, fuori strada, di profondità superiore a 1,2 m;
- 6) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) compreso tra 8 e 15 mc;
- 7) Ampliamento di fabbricati esistenti, anche aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie;
- 8) Opere di captazione di sorgenti;
- 9) Opere di sostegno con profondità di scavo non superiore a 1 m e lunghezza non superiore a 10 m (ad es. finalizzate al contenimento di terreni e relative a interventi di sistemazione di aree cortilive nell'immediato intorno di fabbricati esistenti);

- 10) Allargamento e rettifica di piste, carraie e capezzagne **;
- 11) Apertura di stradelli di accesso a fabbricati;
- 12) Apertura di linee di esbosco a perdere;
- 13) Apertura di sentieri pedonali, come descritti nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti;
- 14) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità non superiore a 3 m, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria **** e di quelle ricomprese nell'elenco 3;
- 15) Pozzi neri e concimaie al servizio di aziende zootecniche comportanti scavi superiori a 15 mc;
- 16) Palificate e grate eseguite secondo la tecnica della bioingegneria;

** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento

**** esclusione degli Interventi di difesa idraulica e idrogeologica

Elaborati tecnici da allegare alla comunicazione prevista per la realizzazione delle opere di cui all'Elenco 2

- Relazione descrittiva dell'opera, anche attraverso elaborati grafici, tale da rappresentare in modo chiaro ed univoco gli interventi da realizzare;
- Progetto dell'opera e/o relazione asseverativa e/o relazione geologico-tecnica, nei casi in cui siano dovuti in base ad altre normative vigenti;
- Relazione sintetica riguardante il terreno da movimentare, con l'indicazione dei volumi e la collocazione finale degli stessi;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Cartografia in scala 1:10.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto della zona di possibile influenza dell'intervento stesso;
- Planimetria in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che s'intendono eseguire.

ELENCO 3 - OPERE NON SOGGETTE A RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE D'INIZIO ATTIVITA'

Opere di più che modesta entità che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede d'intervento i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923.

- 1) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrate di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) che non comportino modifiche di tracciato e configurazione;
- 2) Apertura di cunette laterali e realizzazione di tombini, modifiche alle reti di servizio interrate nelle strade;
- 3) Messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
- 4) Messa in opera di barriere stradali;
- 5) Interventi di realizzazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) su strada esistente, che non comportino modifiche di tracciato;
- 6) Interventi di riparazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) aventi carattere localizzato;
- 7) Interventi di rifacimento, su preesistente tracciato, di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro);
- 8) Interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e opere accessorie ai sensi della L.R. 31/2002 (allegato);
- 9) Interventi di ristrutturazione di edifici non finalizzati a destinazione produttiva, ai sensi della L.R. 31/2002 (allegato), anche comportanti aumenti di superficie o di volume non essenziali, contenuti nel 10% del preesistente, ai sensi dell'art. 23, comma 1 - punti b) e c) della L.R. n. 31/2002;
- 10) Opere di adeguamento delle fondazioni (ad esempio per adeguamento a nuovi carichi) di edifici in occasione di aumenti di volume non eccedenti il 10% dell'esistente ai sensi dell'art. 23, comma 1 - punto c) della L.R. n. 31/2002;
- 11) Interventi di risanamento che prevedono uno scavo con asportazione di terreno in aderenza del fabbricato non maggiore di 3 mc per ml (senza prevedere scavi di altezza superiore a 1,5 m), con eventuale realizzazione di muro di contenimento;
- 12) Realizzazione di tettoie o porticati in aderenza a fabbricati esistenti per i quali non si renda necessario effettuare scavi di fondazione - per ogni singolo pilastro di sostegno - superiori a 2 mc, con l'obbligo, limitatamente alle zone di conoide ed ai territori di pianura, di ricondurre le acque di gronda in falda;
- 13) Realizzazione di opere di drenaggio finalizzate al consolidamento di fabbricati esistenti, da attuarsi nell'area cortiliva di pertinenza degli stessi o, comunque, nell'immediato intorno;
- 14) Realizzazione di rimesse, ricovero attrezzi, pollai, legnaie, ecc., nell'area cortiliva di fabbricati esistenti, a unico piano e di superficie non superiore a 40 mq e per i quali non siano previsti scavi eccedenti quelli necessari alla realizzazione delle fondazioni;
- 15) Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche aerei su platea in cls, con realizzazione di muretto di contenimento e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;

- 16) Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche interrati o di fosse biologiche, comportanti scavi di alloggiamento non superiori ai 15 mc, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
- 17) Opere di allacciamento alle reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, del gas) e piccole derivazioni di rete comportanti uno scavo di lunghezza non superiore a 30 m e con profondità non superiore a 1,2 m;
- 18) Realizzazione o ampliamento di concimaie e pozzi neri esistenti comportanti uno scavo non superiore a 15 mc;
- 19) Realizzazione di cordoli, recinzioni, muretti, pavimentazioni circostanti gli edifici o per percorsi pedonali;
- 20) Apertura di fossi e scoline per la regimazione idrica superficiale;
- 21) Linee aeree elettriche di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavi di fondazione per ogni singolo palo non superiore a 8 mc, a condizione che lo stesso sia richiuso nella stessa giornata in cui viene aperto;
- 22) Realizzazione di modeste opere di bioingegneria (fascinate e graticciate);
- 23) Impianti di boschi, alberature e siepi, interventi di forestazione in genere;
- 24) Realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale (graticciate, cordonate, lavori di bioingegneria in genere);
- 25) Limitati movimenti di terreno a scopo aziendale per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive, purché non vengano interessate scarpate, per un ammontare massimo di scavo di 30 mc;
- 26) Saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici;
- 27) Perforazioni per pozzi a uso domestico in zone diverse da quelle di cui all'elenco 1;
- 28) Interventi di carattere manutentivo di laghetti collinari, finalizzati all'integrità delle arginature ed al ripristino periodico della capacità di invaso, a esclusione di interventi di ricostruzione conseguenti a danneggiamenti dovuti a dissesti in atto;
- 29) Consolidamento o ricostruzione di muri di sostegno esistenti, senza aumento nelle dimensioni dell'opera, nei casi in cui l'opera non risulti lesionata per fenomeni gravitativi;
- 30) Drenaggi ed altri interventi aventi carattere sistematorio compresi nel ripristino delle strutture fondiarie ai sensi della legge n. 102/2004.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di cui alla DIRETTIVA REGIONALE CONCERNENTE LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E LE NORME TECNICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO, AI SENSI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 148, 149, 150 e 151 DELLA L.R. 21 APRILE 1999 N.3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE" approvata con delibera di Giunta regionale n. 1117 del 11 luglio 2000.